



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -

Composta dai sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Gabriella Ratti	Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli	Consigliere
Dott. Corrado Croci	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 306 / 2024 R.G.;

promossa da:

CLAUDIO EMANUEL (c.f. MNLCLD73A30A479C) e **MAURO EMANUEL** (c.f. MNLMRA68B09H376F), rappresentati e difesi dall'Avv. **BADELLINO MARCO** ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 76 10121 TORINO;

- *reclamante*

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione di Asti, contumace;

- *parte reclamata*

e nel contraddittorio con

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;



- contraddittore necessario

e con

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;

- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo

Oggetto: reclamo contro decreto di diniego di omologa del concordato minore.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte reclamante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, revocare il decreto di diniego dell'omologazione della proposta di concordato minore presentata dai ricorrenti per i motivi esposti in narrativa; emettere sentenza di omologazione della proposta di concordato minore sopra descritta; in subordine, alla luce della prospettata disponibilità a incrementare le risorse esterne da apportare alla proposta concordataria, emettere sentenza di omologazione della proposta di concordato minore così come migliorata nel grado di soddisfazione per il ceto creditorio e rispetto all'ipotesi meramente liquidatoria”.*

Per il P.G.: *“CHIEDE il rigetto del reclamo proposto dal ricorrente”.*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1.1 - Claudio e Mauro EMANUEL, fratelli, sono stati soci della EDIL-FER-RO s.n.c. tra il 1992 e il 1996, acquisendo, dopo avere lavorato come operai per la società, dapprima una partecipazione minoritaria del 5 % ciascuno e poi del 20 % ciascuno; il socio maggioritario era tale Franco ROSSO.

EDIL-FER-RO veniva messa in liquidazione volontaria nel 1996 e cancellata da Registro delle Imprese nel 2010, e i due fratelli EMANUEL trovavano una nuova occupazione come dipendenti presso altre aziende.



1.2 – Claudio e Mauro EMANUEL, insieme agli altri soci della EDIL-FER-RO, ricevevano nel 1996 la notifica di un avviso di accertamento per omesso versamento di imposte della società per circa 300 mila euro, ed ulteriori cartelle esattoriali venivano notificate nel 1999. I due fratelli venivano, altresì, sottoposti insieme al Franco ROSSO a procedimento penale per evasione fiscale, conclusosi con la sola condanna del ROSSO che avrebbe gestito in via esclusiva la EDIL-FER-RO.

Nel mese di marzo 2010 è stato eseguito un pignoramento sul quinto dello stipendio di Mauro EMANUEL da parte di ADER, con l'assegnazione del quinto che è tutt'ora in corso; ADER ha, inoltre, iscritto ipoteca sulle quote immobiliari di complessivi 2/3 di terreni nei Comuni di Robella d'Asti e di Brozolo, in comproprietà per il restante 1/3 con la madre dei due Rosa GREMO.

L'esposizione debitoria dei due fratelli è quasi esclusivamente verso ADER e deriva dalle vicende della cessata EDIL-FER-RO s.n.c.; essa ammonta, alla data di deposito della proposta di concordato minore, per Claudio EMANUEL ad € 1.510.886,72 e per Mauro EMANUEL ad € 1.323.576,85, di cui euro 149,61 verso la Regione Piemonte.

1.3 – La situazione patrimoniale dei due fratelli EMANUEL è la seguente:

- entrambi sono titolari per pari quote di 1/3 ciascuno di una serie di terreni agricoli con un fabbricato nei Comuni di Robella d'Asti (AT) e di Brozolo (TO), che sono stati stimati dal CTP geom. BALBO in complessivi € 90.000, pari a 30.000 euro per ciascuno dei due fratelli; il terzo comproprietario, per 1/3 dell'intero, è la madre; le quote sui terreni e sul fabbricato sono state ipotecate ex art. 77 D.P.R. 602/73 da ADER;
- Claudio EMANUEL percepisce uno stipendio mensile di € 1.350, che dichiara di utilizzare tutto per i bisogni della famiglia, composta da lui e dalla compagna che non lavora; egli è inoltre proprietario di un quad immatricolato nel 2006;
- Mauro EMANUEL percepisce uno stipendio mensile di € 1.200, con trattenuta del quinto per circa € 230, e deve contribuire al mantenimento di una figlia avuta da una precedente relazione; è proprietario di una Peugeot immatricolata nel 1997, gravata da fermo amministrativo, e di una Fiat nel novembre 2013.

1.4 – Con ricorso ex art. 74 c.c.i.i., Claudio e Mauro EMANUEL hanno chiesto al Tribunale di Asti l'omologa della proposta di concordato minore, essendo la loro situazione debitoria riconducibile al precedente esercizio di un'attività d'impresa in forma associata.

La proposta, riconducibile al genere del concordato liquidatorio, viene così formulata:



- Rosa GREMO mette a disposizione, subordinatamente all'omologa, la propria quota di 1/3 dei terreni in comunione coi ricorrenti, impegnandosi a conferire un mandato irrevocabile a vendere e a trattenere l'incasso per soddisfare i creditori. Il valore delle due quote di 1/3 ciascuno è complessivamente di € 60.000, cui si aggiungerebbe l'apporto di "finanza esterna" costituito dal ricavato della vendita dell'ulteriore terzo della madre dei due ricorrenti;
- in alternativa, per il caso che la vendita unitaria dei terreni, da realizzarsi mediante procedura competitiva, non portasse a risultati dopo due tentativi, Rosa GREMO si impegna ad acquistare l'intero al prezzo base di € 25.000, considerando un terzo di tale somma come apporto a titolo gratuito;
- in aggiunta alle due soluzioni, tra loro alternative, di cui sopra, Rosa GREMO mette a disposizione, sempre come finanza esterna, l'ulteriore somma di € 25.000 entro trenta giorni dall'omologa;
- nessuna parte dei salari dei due ricorrenti viene messa a disposizione, trattandosi di somme destinate integralmente al mantenimento proprio e dei familiari.

Le prospettive di realizzo vengono indicate in una somma compresa tra un minimo di € 50.000 (pari a € 25.000 versati da Rosa GREMO per l'acquisto dell'intero compendio immobiliare in comproprietà, più ulteriori € 25.000) ed un massimo di € 115.000, nel caso che un terzo soggetto acquisti l'intero compendio al valore di perizia di € 90.000 (più gli ulteriori € 25.000 conferiti da Rosa GREMO).

Tale ricavato viene messo a disposizione dei creditori e permetterebbe di pagare, in una unica soluzione, l'Agenzia fiscale e gli Enti previdenziali per una percentuale compresa tra il 4,5% e il 9%.

1.5 – ADER, quale unico creditore incaricato della riscossione coattiva dei crediti tributari e previdenziali, ha espresso voto negativo sulla proposta di concordato.

Il Tribunale di Asti, con decreto in data 6.08.2020, ha respinto l'omologa ritenendo non sussistente la condizione, richiesta dall'art. 74, co. 2, c.c.i.i. per i concordati minori liquidatori, del contributo di risorse esterne in grado di aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Questo il ragionamento seguito dal primo Giudice:

- l'art. 74, co. 2, c.c.i.i., laddove prevede che il concordato minore liquidatorio può essere proposto *"esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"*, andrebbe interpretato alla luce dell'art. 84, co. 5, c.c.i.i. in tema di concordato liquidatorio "maggiore", nonché dell'art.



283, co. 1, c.c.i.i. in tema di esdebitazione del debitore incapiente, tali norme individuando nel 10 % dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda la percentuale minima da offrire come "finanza esterna" per l'ammissibilità della proposta di concordato o nel 10 % dei crediti cancellati come utilità sopravvenute all'esdebitazione per ottenere la revoca di essa;

- l'apporto qualificabile come "finanza esterna", e dunque senza corrispettivo, ammonta a complessivi € 25.000, ad opera della madre ROSA GREMO, che corrispondono ad € 12.500 per ciascuno dei due debitori;
- l'apporto fornito sempre dalla madre Rosa GREMO derivante dal mandato irrevocabile a vendere la propria quota di 1/3 sul compendio immobiliare, nel caso di vendita di esso con procedura competitiva ad un terzo soggetto, è pari a complessivi € 30.000, che corrispondono ad € 15.000 per ciascuno dei due debitori;
- pertanto, nell'ipotesi più favorevole di cessione ad un terzo soggetto degli immobili in comunione tra i due fratelli e la madre, la somma messa a disposizione, come "finanza esterna" da Rosa GREMO ammonta ad € 27.500 per ciascuno dei due debitori;
- nel caso, invece, in cui la vendita con procedura competitiva non avesse esito dopo due tentativi, l'apporto di Rosa GREMO sarebbe limitato ai soli 25.000 euro da pagare *cash*, dal momento che gli altri 25 mila euro verrebbero destinati ad acquistare le due quote dei figli, di 1/3 ciascuno, sul compendio immobiliare; tale ultima somma non potrebbe ritenersi alla stregua di "finanza esterna", giacchè essa *"costituirebbe semplicemente il prezzo delle quote dei figli e cioè il controvalore di un bene già destinato ai creditor"*; l'apporto di "finanza esterna" si ridurrebbe, perciò, in tale ipotesi a soli € 25.000, che corrispondono ad € 12.500 per ciascuno dei debitori;
- individuata, quindi, la forbice della "finanza esterna" in valori ricompresi tra € 27.500 ed € 12.500 per ognuno dei debitori, la percentuale di soddisfacimento assicurata da tale apporto è, nell'ipotesi più favorevole, del 3,02 % per Mauro EMANIEL e del 3,80 % per Claudio EMANUEL, a fronte di un soddisfacimento dei creditori con la destinazione della sola quota di comproprietà di ciascuno (all'esito di una procedura esecutiva) pari all'1,57 % per Mauro EMANUEL e all'1,98 % per Claudio EMANUEL;
- nell'ipotesi più sfavorevole (ossia di conferimento di soli € 12.500 per ciascuno dei due debitori), la soddisfazione dei creditori non aumenterebbe in alcun modo rispetto a quella ritraibile dalla vendita forzata delle quote in comproprietà al prezzo di stima;
- pertanto, raffrontando i valori realizzabili con un'esecuzione forzata singolare limitata al solo patrimonio immobiliare dei due debitori, le percentuali di "finanza esterna" conferite



con la proposta di concordato sarebbero circa di due punti percentuali, restando ampiamente al di sotto del limite del 10 %, ritenuto come base di valutazione ai sensi dell'art. 74, co. 2, c.c.i.i.

2. – Claudio e Mauro EMANUEL hanno proposto reclamo contro il predetto decreto che rigettava la proposta di concordato.

2.1 – Con il primo motivo, si censura l'interpretazione fornita dal Tribunale del requisito previsto dall'art. 74, co. 2, c.c.i.i. dell'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori, in uno con l'art. 84, co. 5, c.c.i.i. in tema di concordato "maggiore", e dunque identificando nel 10 % l'entità dell'apporto minimo da offrire come condizione di ammissibilità anche del concordato liquidatorio minore: nel concordato minore, oltre a non esservi cenno alla modalità liquidatoria, si prevede più genericamente un aumento del soddisfacimento derivante dall'attivo con la finanza esterna "*in misura apprezzabile*", che non può essere *tour court* identificato in un'aggiunta di almeno il 10 %, ma deve più semplicemente trattarsi di un contributo sicuramente consistente, ossia di un soddisfacimento in grado di differenziare il trattamento che sarebbe risultato dalla semplice liquidazione dell'attivo patrimoniale del debitore.

Allo stesso modo, non sarebbe applicabile, per valutare l'apprezzabilità dell'apporto di finanza esterna, l'art. 283 c.c.i.i., dettato per l'esdebitazione del debitore incapiente.

2.2 – Con il secondo motivo, si censura nel merito la valutazione del primo Giudice circa l'esistenza di un apporto significativo costituito dalle due soluzioni offerte dalla madre dei due debitori reclamanti: il Tribunale di Asti non avrebbe considerato che solo con la messa a disposizione, tramite mandato irrevocabile ad alienare e a trattenere il ricavato, della quota di 1/3 sul compendio immobiliare in comunione, da parte di Rosa GREMO, sarebbe possibile una vendita unitaria degli immobili, sicuramente più proficua di una vendita delle singole quote; inoltre, se è pur vero che la proposta di acquisto a 25 mila euro dei terreni con entrostante fabbricato, per il caso che con due esperimenti di vendita nessuno si aggiudicasse quei beni, equivale ad un acquisto di beni comunque destinati ai creditori, la proposta così formulata permetterebbe di liquidare dei cespiti immobiliari altrimenti non liquidabili, in ragione del fatto che tale soluzione è condizionata all'esito negativo di due tentativi di vendita a terzi.



Pertanto, le risorse esterne offerte dalla madre dei debitori aumenterebbero in misura apprezzabile, secondo quanto richiede l'art. 74, co. 2, c.c.i.i., la soddisfazione dell'unico creditore, ed anzi, permetterebbe di raggiungere risultati percentualmente significativi di soddisfacimento e, comunque, di gran lunga migliori rispetto all'alternativa liquidatoria, rendendo la proposta di concordato più conveniente per il creditore.

2.3 – I reclamanti formulano, da ultimo, una modifica della proposta di concordato, che prevede l'impegno della madre ad acquistare, nel caso di esito negativo dei tentativi di vendita del compendio immobiliare a terzi, le quote dei figli al prezzo di perizia di € 60.000, pari ad € 30.000 per ciascuna quota, salvo comunque l'apporto di risorse gratuito per ulteriori € 25.000.

3. – Il reclamo è fondato, per quanto di ragione; il suo accoglimento va pronunciato con sentenza, analogamente a quanto si prevede per l'omologa del concordato minore in primo grado.

3.1 – La modifica dell'originaria proposta di concordato, avanzata solo in questa sede e che comporta modifiche sostanziali del progetto, va anzitutto dichiarata inammissibile in quanto non potrebbe essere esaminata nel giudizio di reclamo.

Non è, infatti, questione di *mutatio* o di *emendatio libelli* – categorie, queste, difficilmente adattabili ai procedimenti speciali disciplinati dal codice della crisi - né di valutazione della essenzialità delle modifiche in relazione alla necessità di una nuova relazione dell'o.c.c., analogamente a quanto si prevede per le modifiche nel concordato "maggiore" (art. 87, co. 3, ult. periodo, c.c.i.i.); bensì si tratta della incompatibilità sistematica e funzionale dello strumento impugnatorio previsto dagli artt. 50 e 51 c.c.i.i. con lo svolgimento del voto dei creditori (sia pure nelle forme semplificate dell'art. 79, co. 3, c.c.i.i.) e del successivo giudizio di omologa, previsto dagli artt. 78 ss. c.c.i.i., sulla proposta modificata, posto che il reclamo è diretto soltanto a stabilire la correttezza o meno, sostanziale e processuale, della decisione del Tribunale.

3.2 - Delimitata come sopra la materia del contendere, il giudizio di ammissibilità del piano di concordato va condotto con riferimento alle condizioni richieste dall'art. 74, co. 2, c.c.i.i. nel testo da ultimo modificato dal d.lgs. 136/2024.

L'art. 74, co. 2, c.c.i.i., nel testo vigente alla data del deposito del ricorso, era il seguente:



“Fuori dai casi previsti dal co. 1 [e dunque, in ipotesi di concordato liquidatorio, riferendosi il co. 1 al concordato in continuità], il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”.

L’art. 74, co. 2, risultante dalle modifiche del d.lgs. 134/2024, è il seguente:

“Fuori dai casi previsti dal co. 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”.

Detta le disposizioni transitorie del “terzo correttivo”, l’art. 56, co. 4, d.lgs. 134/2024 ha previsto che le nuove disposizioni si applichino *“alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo d.lgs. n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.*

Ora: nel nuovo art. 74, co. 2, c.c.i.i. la locuzione *“apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”* è stata sostituita con quella, assai più chiara, *“l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”*, parametrando in tal modo lo apporto di finanza esterna non già alla complessiva esposizione debitoria, bensì all’attivo concordatario che viene messo a disposizione dal debitore. Analogamente, del resto, l’art. 84, co. 4, c.c.i.i. in tema di concordato liquidatorio “maggiore”, richiede che la finanza esterna superi il 10 % calcolato sull’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, mentre il riferimento all’esposizione debitoria è contenuto nella successiva indicazione della percentuale minima del 20 %, riferita alla percentuale di soddisfacimento dei chirografari, originari o degradati.

Nelle interpretazioni avanzate in passato del vecchio art. 74, co. 2, c.c.i.i. si era bensì ritenuto di poter leggere tale disposizione alla luce dell’art. 84, co. 4, c.c.i.i., ma diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, la percentuale del 10 % minimo veniva riferita (come è appunto nell’art. 84, co. 4, cit.) all’incremento dell’attivo disponibile, e non alla percentuale di maggiore soddisfacimento dei creditori concorsuali che verrebbe assicurata con il conferimento di finanza esterna. Conseguentemente, già sulla base dei parametri interpretativi prescelti dal Tribunale di Asti l’apporto costituito dal conferimento del



valore della quota di 1/3 sul compendio immobiliare in comunione con i due figli da parte di Rosa GREMO, più il versamento *cash* di ulteriori € 25.000, avrebbe evidentemente incrementato in maniera significativa l'attivo disponibile di 30.000 euro per ciascuno, pari al valore delle quote immobiliari di 1/3 sugli immobili nei Comuni di Robella d'Asti e di Brozolo (non vi sono nel patrimonio dei debitori altri beni proficuamente liquidabili od aggredibili), e comunque oltre la misura del 10 % dell'attivo.

Se poi si ritiene che il vecchio art. 74, co. 2, c.c.i.i. facesse riferimento proprio e soltanto all'incremento delle percentuali di soddisfo dei creditori, la nuova versione della norma, parlando di un incremento "*in misura apprezzabile [dell']l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda*", avrebbe una portata innovativa che amplia ed estende le condizioni di ammissione al concordato minore col renderlo applicabile in casi in cui la parte soddisfatta dei creditori sia modesta pur a fronte di un apporto di risorse esterne che incrementava notevolmente l'attivo, come nel caso di specie; ed in tal caso, la nuova disposizione troverebbe applicazione, con effetti retroattivi, alle procedure ancora pendenti perché in fase di impugnazione, proprio grazie alla norma transitoria dettata dall'art. 56, co. 4, d.lgs. 136/2024. Infatti: se la vendita competitiva nella liquidazione concordataria consentirà di vendere l'intero compendio al prezzo di perizia, il valore delle quote dei due debitori, pari ad € 30.000 per ognuno, verrebbe accresciuto dall'apporto di 12.500 euro per ogni debitore, che incrementa in modo apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (l'attivo disponibile al momento della domanda corrisponde ai soli 30.000 euro delle quote di Claudio e Mauro EMANUEL); se invece la vendita degli immobili non avrà esito nei due esperimenti programmati, è verosimile che il prezzo di stima del consulente di € 30.000 per ciascuna delle quote di 1/3 non corrisponda al reale valore di mercato dei beni, e in tale caso il versamento *cash* di 12.500 euro per ognuno dei debitori aumenterebbe ugualmente in modo apprezzabile l'attivo disponibile, considerato il valore *reale* delle quote immobiliari dei due debitori, ampiamente inferiore al valore di perizia.

4. – Va pertanto ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 74, co. 2, c.c.i.i.

Nel respingere la domanda di omologazione, il Giudice di primo grado si è limitato a decidere negativamente sostenendo che mancava un significativo apporto di finanza esterna per garantire il soddisfacimento dei creditori, senza affrontare il tema, logicamente posteriore, del superamento del voto negativo di ADER attraverso il *cram down* fiscale.

Ma un esito siffatto non può che derivare da quanto già detto a proposito del contributo significativo fornito da terzi all'attivo concordatario: se la liquidazione concorsuale,



attraverso la liquidazione controllata, del patrimonio dei due obbligati consentirebbe di realizzare unicamente (ad un prezzo non diverso da quello ottenibile in un concordato liquidatorio: le problematiche relative alla possibilità di vendita a terzi sono identiche, occorrerebbe, per di più, instaurare a cura del liquidatore un giudizio di divisione, onde far vendere il compendio per l'intero in quella sede, come bene non comodamente divisibile, a norma dell'art. 720 c.c.) il valore delle due quote di 1/3 ciascuna sui terreni e fabbricato nei Comuni di Robella d'Asti e di Brozolo (non vi sono altri introiti ricavabili dai crediti da lavoro, interamente assorbiti dai bisogni personali e familiari degli obbligati, e non vi sono altri beni proficuamente liquidabili), il contributo in contanti di € 25.000 da parte della madre dei due debitori, accrescendo l'attivo messo a disposizione dei creditori, rende evidentemente più conveniente la proposta concordataria per l'(unico) creditore ADER, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, co. 3, 2° periodo, c.c.i.i.

5. – L'applicazione della normativa sopravvenuta dell'art. 74, co., 2, c.c.i.i., nel testo risultante dal "terzo correttivo", o, se si ritiene che la nuova disposizione sia interpretativa e non innovativa della previgente, i dubbi interpretativi riguardo alla nozione di "*risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori*", contenuta nel testo originario della norma, giustificano una compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex artt. 80, co. 7, e 50 c.c.i.i. proposto da Claudio e Mauro EMANUEL avverso il decreto emesso in data 6.08.2024 dal Tribunale di Asti, con ricorso depositato in data 4.09.2024:

- a) accoglie il reclamo ed omologa il piano di concordato minore depositato da Claudio e Mauro EMANUEL con ricorso al Tribunale di Asti in data 20.03.2024;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29/10/2024.

Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti

Il Consigliere Est.
Dott. Corrado Croci

